



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 19 Settembre 2024

CASI OPERATIVI

Cessione di immobile pervenuto per successione

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello 770/2024: invio separato

di Laura Mazzola

BILANCIO

Attività enoturistica e passaggio interno dei beni

di Luigi Scappini

BILANCIO

Detraibili i crediti per imposte pagate all'estero anche in caso di dichiarazione omessa

di Francesca Benini

ENTI NON COMMERCIALI

Ulteriori modifiche alla disciplina delle realtà sportive dilettantistiche e del terzo settore

di Luca Caramaschi

RASSEGNA AI

Risposte AI sul Concordato preventivo biennale (circolare n. 18/E/2024)

di Mauro Muraca

CASI OPERATIVI

Cessione di immobile pervenuto per successionedi **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Il 27 febbraio 2017 2 fratelli acquistano la titolarità, per successione ereditaria alla nonna deceduta, un immobile a uso civile abitazione costituito da appartamento e garage annesso in misura di 25/100 cadauno.

Il 29 aprile 2019 i 2 fratelli unitamente al padre acquisirono, a titolo di permuta di porzione di altra abitazione precedentemente ricevuta in successione per morte rispettivamente della loro madre e moglie, la proprietà della restante parte della predetta unità abitativa in misura di 50/100 a seguito di stipula di “accordo di mediazione raggiunto con l’ausilio “dell’Organismo di Conciliazione del Tribunale competente” a seguito di controversia insorta tra gli eredi, come appresso indicato: i fratelli in ragione di 19/100 cadauno e il padre in ragione di 12/100.

La proprietà del bene, dalla predetta data, pertanto risulta suddivisa come segue:

- fratello 44/100 Pro Indiviso
- fratello 44/100 Pro Indiviso
- padre 12/100 Pro Indiviso

Il 31 maggio 2022 i 3 proprietari intendono cedere il bene in narrativa a un prezzo superiore a quello di carico realizzando una plusvalenza.

1) si può ritenere la plusvalenza non soggetta a tassazione dato che l’immobile è pervenuto per successione diretta per il 50% ed il restante 50% acquisito in permuta con altro immobile ricevuto da precedente successione?

2) qualora non risultasse applicabile l’esonero di cui al precedente punto 1) si può ritenere la plusvalenza non tassabile poiché, in base a quanto previsto dagli articoli 67 e 68, Tuir è disposto che “*sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari*” . Quanto precede sul presupposto che il bene stesso è stato adibito ad abitazione propria da parte di

uno dei fratelli nel periodo ricompreso fra il 22 ottobre 2020 e la data di cessione del 31 maggio 2022?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

Modello 770/2024: invio separato

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 770** deve essere presentato al fine di comunicare, telematicamente all'Agenzia delle entrate, i **dati fiscali relativi alle ritenute operate nel corso del periodo di imposta di riferimento**.

Le ritenute operate riguardano i redditi:

- di **lavoro dipendente**;
- di **lavoro autonomo**;
- di **capitale**;
- di **locazione**;
- **diversi**.

Per quanto attiene all'invio, i sostituti di imposta hanno la facoltà di **suddividere il modello 770** inviando, oltre al frontespizio, i **quadri ST, SV e SX** relativi alle ritenute operate su:

- **redditi di lavoro dipendente e assimilati**;
- **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**;
- **dividendi, proventi e redditi di capitale**, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico già presenti nel quadro SY;
- **locazioni brevi** inserite all'interno della Certificazione unica;
- **somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi**, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Si evidenzia, però, che le istruzioni ministeriali prevedono, per ciascun sostituto di imposta, l'invio, **al massimo, di 3 flussi per il medesimo periodo di imposta**, i quali devono ricomprendere le **5 tipologie di ritenute** individuate.

Inoltre:

- nel caso di **invio separato del modello**, in presenza del flusso “Autonomo”, **il flusso “Locazioni”** deve essere necessariamente **unito a quello “Autonomo”**;
- il sostituto non può inviare un primo **flusso “Dipendente” e “Locazioni”** e un **secondo flusso solo “Autonomo”**;
- il sostituto **non può inviare un primo flusso “Dipendente” e “Autonomo”** e un **secondo flusso solo “Locazioni”**.

In alternativa all’invio diretto, anche con flussi separati, il sostituto di imposta può avvalersi di un **professionista incaricato**.

In tale ipotesi, il professionista incaricato deve:

- **barrare la casella**, all’interno del frontespizio, denominata **“Incaricato in gestione separata”**;
- indicare il **codice “2”** nella **casella “Tipologia di invio”** del riquadro **“Redazione della dichiarazione”**;
- **barrare la casella (o le caselle) inerenti al flusso (o ai flussi) inviati** con la dichiarazione (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitali”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”);
- indicare il **codice fiscale del soggetto incaricato dell’invio separato o, se il sostituto invia direttamente il secondo flusso, barrare la casella “Sostituto”**;
- **barrare la casella (o le caselle) inerenti alle tipologie reddituali trasmesse dall’altro incaricato o dal sostituto** (“Dipendente”, “Autonomo”, “Capitali”, “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”);

Si ipotizzi che il sostituto si avvalga **dell’ausilio di intermediari per l’invio di due flussi**.

Con il primo invio, si **trasmette il flusso relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente**.

All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” occorre **barrare le caselle “Dipendente” e “Incaricato in gestione separata”**.

Nella sezione “Gestione separata” deve essere **inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso** relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Dipendente	Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Incaricato in gestione separata <input checked="" type="checkbox"/>							
GESTIONE SEPARATA																
Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
XXXXXX00X00X000X					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Con il **secondo invio**, si trasmette il flusso relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" occorre barrare le caselle **"Autonomo"** e **"Incaricato in gestione separata"**.

Nella sezione "Gestione separata" deve essere **inserito il codice fiscale del soggetto** che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella **"Dipendente"**.

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Dipendente	Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute									
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Incaricato in gestione separata <input checked="" type="checkbox"/>							
GESTIONE SEPARATA																
Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
XXXXXX00X00X000X					<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Diversamente, si ipotizzi che il sostituto decida di **effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto**.

Con il primo invio, si trasmette il **flusso relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente**.

All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" occorre **barrare la casella "Dipendente"**.

Nella sezione "Gestione separata" devono essere **barrate le caselle "Sostituto" e "Autonomo"**.

QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																	
SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata							
GESTIONE SEPARATA																	
Codice fiscale altro incaricato						Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
						<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale altro incaricato						Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Con il **secondo invio si trasmette il flusso relativo alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo**.

All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" occorre **barrare la casella "Autonomo"**.

Nella sezione "Gestione separata" devono essere **barrate le caselle "Sostituto" e "Dipendente"**.



QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dipendente	Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute									Incaricato in gestione separata
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>

GESTIONE SEPARATA							
Codice fiscale altro incaricato	Sostituto	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute	
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale altro incaricato	Sostituto	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Attività enoturistica e passaggio interno dei beni

di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

L'[articolo 36, D.P.R. 633/1972](#), definisce le **casistiche** per le quali, ai fini **Iva**, si rende **necessaria** una **separazione** delle **attività**, ai fini di una **corretta liquidazione dell'imposta**.

In particolare, per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 4, la **separazione è obbligatoria** in caso di:

- **esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni**;
- **esercizio di attività di commercio al minuto** per le quali la ripartizione dei corrispettivi nelle diverse aliquote viene effettuata in proporzione degli acquisti (cosiddetta ventilazione);
- **esercizio di attività** rientranti nel **regime speciale** per i **produttori agricoli**.

In tale ultima fattispecie, l'**obbligo** di separazione dell'attività **viene meno** quando il contribuente, **azionando** il **comma 11**, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), opta per l'**applicazione dell'imposta nel modo normale**.

La **separazione** delle attività comporta, ovviamente, l'utilizzo della medesima **partita Iva**; tuttavia, le **fatture** dovranno essere **numerate distintamente** per le operazioni di ciascuna attività e dovranno essere **distinti** anche i **registri** delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti.

Parimenti **distinte** saranno le **liquidazioni** dell'imposta che seguiranno le regole relative a ciascuna attività, con **scadenze diverse a seconda del volume d'affari** di ciascuna attività.

Al contrario, **unico** sarà il **versamento** dell'imposta, il cui importo sarà determinato quale **somma algebrica dei saldi di ciascuna attività**.

Nel **comparto agricolo**, inoltre, la **separazione** delle attività è prevista **quando** vengono svolte **sia attività** rientranti nel perimetro oggettivo stabilito dal comma 1, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), **sia attività** che esulano dallo stesso, e l'impresa **non** sia riconducibile nell'alveo del **comma 5**, del medesimo [articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), regolante le c.d. **imprese miste**.

Tale fattispecie, ad esempio, si manifesta nel caso dell'**enoturismo**, in quanto attività consistente nell'esercizio di **prestazioni di servizio**; fattispecie che non trova "asilo" nell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), ma, in prima battuta, nel successivo [articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), introdotto con decorrenza 1.1.2004.

In realtà, **all'attività enoturistica**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 503, L. 205/2017](#), si applicano, ai fini fiscali, le disposizioni di cui all'[articolo 5, L. 413/1991](#); ovviamente, per quanto riguarda il **regime forfettario Iva** ivi previsto al comma 2, si applica ai **soli produttori agricoli**, di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Tale regime forfettario prevede, in perfetto parallelismo con l'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), una **detrazione forfettizzata dell'imposta in misura pari al 50% dell'Iva** derivante dall'esercizio dell'attività suddetta.

In ragione di quanto sin qui detto, a meno che il viticoltore **opti per l'applicazione delle regole ordinarie**, sia per l'attività principale consistente nella produzione e commercializzazione del vino, sia per quella connessa rappresentata dall'enoturismo, **sarà tenuto a separare le attività e a procedere**, come visto, a una **liquidazione separata dell'Iva**, secondo le differenti regole applicabili.

In quel caso, si dovrà procedere a effettuare il **passaggio interno** dei beni (il **vino**) prodotti dall'azienda e utilizzati nell'attività connesse; questo, peraltro, rileva anche da un **punto di vista di imposizione diretta**, in quanto l'attività enoturistica **non trova copertura nel reddito fondiario** dichiarato ai sensi dell'[articolo 32, Tuir](#), ma fruisce di una **tassazione forfettizzata in misura pari al 25% del volume di affari** generato.

I passaggi di beni tra attività separate sono **considerati cessioni** e, pertanto, devono essere regolarmente **assoggettati a Iva**, con obbligo di **fatturazione** nel momento in cui il **bene viene passato dall'una all'altra attività**; l'**imponibile** è pari al **valore normale** del bene.

Si ricorda che l'[articolo 14, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce che *"Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione."*

Ne deriva che, ad esempio, ai fini della determinazione della **base imponibile cui applicare l'imposta**, sarà **possibile** prendere a **riferimento** i listini praticati per il **settore Horeca**, ai quali saranno **ammesse** delle **variazioni** in ragione dell'assenza dell'eventuale **costo di intermediazione o del rischio azienda**.

Detraibili i crediti per imposte pagate all'estero anche in caso di dichiarazione omessa

di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 24160/2024](#), ha affermato il principio secondo il quale i **crediti per le imposte pagate all'estero devono essere riconosciuti anche in assenza della presentazione di una valida dichiarazione dei redditi nel nostro Stato**.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il contribuente ha la possibilità di **beneficiare del diritto di detrazione dei citati crediti, indipendentemente dall'adempimento di qualsiasi obbligo formale**.

Come noto, una tematica molto dibattuta in materia di crediti per imposte pagate all'estero è quella attinente alla possibilità di beneficiare della **detrazione, di cui all'articolo 165, Tuir**, nei casi di **omessa indicazione da parte del contribuente** del corrispondente reddito in dichiarazione.

Il dibattito nasce dal fatto che **sussiste una discrepanza tra la normativa italiana e quella prevista dalle Convenzioni** contro le doppie imposizioni: la prima, infatti, subordina il riconoscimento del credito all'adempimento di un **obbligo dichiarativo**, mentre la seconda **ammette il diritto di detrazione delle imposte pagate all'estero senza particolari restrizioni**.

Volendo entrare nel dettaglio, si evidenzia che l'ordinamento italiano, ai sensi dell'[articolo 165, comma 8, Tuir](#), prevede che *"la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata"*.

In base a tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 9/E/2015](#), ha affermato che il **contribuente non può beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero** nel caso in cui:

- **la dichiarazione** relativa all'annualità oggetto di controllo **sia omessa**;
- **il reddito estero non sia stato dichiarato nel Modello REDDITI**.

L'[articolo 165, comma 8, Tuir](#), tuttavia, come detto, si pone in aperto contrasto con **le**

disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'articolo 23B del Modello OCSE dispone, infatti, che, se un soggetto residente consegue un **reddito imponibile in un Paese estero**, l'imposta dovuta su tale reddito nel Paese estero è **scomputabile come credito nel Paese di residenza**. Il citato articolo, inoltre, prevede che detta deduzione **non deve superare quella parte dell'imposta sul reddito come calcolata prima della detrazione**, che è imputabile al reddito o al capitale imponibili in detto Stato.

Secondo l'articolo 23B del Modello OCSE, pertanto, il **riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero**, diversamente da quanto previsto dall'[articolo 165, comma 8, Tuir](#), **non deve essere assoggettato ad alcun adempimento di tipo formale** da parte del contribuente.

Gli unici **requisiti per poter beneficiare del suddetto credito** sono:

- la **definitività delle imposte estere**; e
- il **limite quantitativo** (la deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile ai predetti elementi di reddito).

In altre parole, ai sensi delle disposizioni convenzionali, il **contribuente può usufruire nel proprio Stato di residenza del credito per imposte pagate all'estero, indipendentemente dal fatto che abbia o meno presentato la propria dichiarazione dei redditi**.

Nonostante la chiarezza delle disposizioni previste dal Modello OCSE, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, basandosi su un'interpretazione restrittiva dell'[articolo 165, comma 8, Tuir](#), **subordinano il diritto di detrazione delle imposte pagate all'estero all'adempimento degli obblighi dichiarativi da parte del contribuente**.

Tale modo di procedere ha alimentato un **copioso contenzioso** che ha portato a registrare numerose pronunce, **anche contrastanti tra loro**.

Tra queste, si segnala, la recentissima sentenza della Corte di cassazione oggetto di commento che, come detto, ha **statuito il principio secondo il quale** *"in presenza di un obbligo internazionale incondizionato dello Stato italiano di evitare la doppia imposizione al contribuente residente il cui reddito sia assoggettato ad imposizione sia nello Stato in cui sia prodotto e percepito, sia in Italia, l'art. 165, comma 8, Tuir non può applicarsi"*.

Ebbene, a parere di chi scrive, tale sentenza deve **essere accolta con favore dal momento che**, oltre ad ammettere la presenza nel nostro ordinamento di un immanente principio di divieto di doppia imposizione, **riconosce il principio di prevalenza delle norme convenzionali rispetto a quelle nazionali**.

In caso di contrasto tra normativa nazionale e convenzionale, deve sempre prevalere quest'ultima: è pacificamente riconosciuto, infatti, che, ai sensi dell'[articolo 117, Cost.](#), le **norme convenzionali sono gerarchicamente sovraordinate rispetto alle disposizioni**



domestiche.

A ciò si aggiunga che un'interpretazione che nega il diritto al credito per le imposte pagate all'estero, in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, **viola quanto previsto dall'[articolo 169, Tuir](#).**

Tale norma impone, infatti, in caso di contrasto tra normativa domestica e quella internazionale, **di applicare la normativa più favorevole al contribuente.**

È evidente che, nel caso di specie, **la disciplina più favorevole non possa che essere rappresentata da quella convenzionale**, ossia da quella che **riconosce il credito per le imposte pagate all'estero indipendentemente dall'adempimento degli obblighi dichiarativi.**

Ulteriori modifiche alla disciplina delle realtà sportive dilettantistiche e del terzo settore

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Dopo le **modifiche apportate** alla disciplina del **comparto sportivo** sui temi del lavoro ad opera del **D.L. 71/2024**, convertito L. 106/2024, il legislatore interviene nuovamente con il **D.L. 113/2024**, ma con riferimento alle **tematiche Iva**. In particolare, le nuove disposizioni intervengono per meglio orientare gli operatori del settore, in questi pochi mesi che li distanziano dalla **“rivoluzione”** che, **dal prossimo 1.1.2025**, segnerà il definitivo **passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione** per le operazioni realizzate da **sodalizi sportivi ed enti del terzo settore**.

Con le recenti modifiche, il legislatore si preoccupa di buttare un occhio al passato, al fine di meglio definire **l'ambito applicativo dell'articolo 4, D.P.R. 633/1972**, anche per dare opportuna copertura legislativa a comportamenti che, in ambito Iva, mai erano stati avallati dall'Amministrazione finanziaria, oltre che disporre **l'ennesima proroga** (la quinta) del c.d. **tax credit sponsorizzazioni**, ossia lo strumento a disposizione delle imprese per **incentivare il mondo sportivo**.

Al momento in cui si scrive tutto tace, invece, per quanto riguarda **l'efficacia della parte fiscale della riforma del Terzo Settore**, in relazione alla quale siamo tutti in trepidante attesa per capire se il 2025 sarà l'anno della “svolta”, oppure se ci dovremo ancora confrontare con i **problemi di coordinamento** tra la nuova normativa introdotta dal nuovo Codice e le **disposizioni fiscali pregresse** (in primis regime forfettario 398 e decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati); il tutto in un contesto dove **dal prossimo 1.1.2025** entreranno in vigore le nuove disposizioni ai fini Iva che, trasversalmente, andranno ad interessare **tanto i sodalizi sportivi, quanto gli enti del terzo settore**.

Tornando allo sport, quindi, con il **D.L. 113/2024** (meglio noto come DL “Omnibus”) sono in vigore nuove misure **urgenti di carattere fiscale**, proroghe di termini normativi, nonché **specifici interventi di carattere economico**. È, in particolare, agli **articoli 3, 4 e 5, D.L. 113/2024**, che il legislatore introduce le rilevanti **disposizioni** per il **comparto sportivo dilettantistico**, nella consapevolezza che l'attesa **legge di conversione**, da emanarsi nei fatidici 60 giorni (si arriverà quindi a circa **metà ottobre 2024**), potrebbe apportare **modifiche all'impianto**

normativo licenziato con il citato D.L. 113/2024.

Partiamo dall'**articolo 3**, rubricato "**Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche**", con il quale il legislatore stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021](#) (la **nuova disciplina di esenzione Iva** applicabile dal **prossimo 1.1.2025**), **possono ritenersi applicabili** le disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), sia da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche** (e fin qui, nulla di eclatante in quanto il regime di esclusione da Iva è previsto direttamente dalla norma), **ma anche**, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#), **da parte delle società sportive dilettantistiche**. È, quindi, con riferimento a questi ultimi soggetti (le SSD) che il legislatore interviene finalmente (dopo oltre 30 anni) per **confermare l'applicabilità** di una norma (l'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#)), sulla quale l'Agenzia delle entrate non si è mai formalmente espressa, nonostante gli operatori l'avessero **diffusamente applicata**. Più che la conferma per il futuro (parliamo dei pochi mesi che ci separano dalla fine dell'anno 2024) assume, pertanto, estrema rilevanza – anche in chiave contenziosa – la **conferma, da parte del legislatore**, che sono fatti **salvi tutti i comportamenti pregressi** dei contribuenti (in particolare le SSD) che hanno **escluso da Iva i corrispettivi specifici** ricevuti dai propri tesserati, in relazione ad **attività conformi agli scopi istituzionali** di natura sportiva.

È, invece, con il successivo [articolo 4, D.L. 113/2024](#), che il legislatore, con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, **proroga**, anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati tra il 10.8.2024 e il 15.11.2024**, la disciplina relativa al **credito di imposta per investimenti pubblicitari** in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'[articolo 81, D.L. 104/2020](#). A tal fine, viene **autorizzata la spesa di euro 7.000.000 per l'anno 2024**. Siamo, quindi, ben lontani dagli stanziamenti di euro 90.000.000 che hanno caratterizzato sia il semestre del 2020 che l'anno 2021, di euro 20.000.000 che hanno contraddistinto gli investimenti del trimestre 2022, ma anche di euro 36.000.000 (euro 35.000.000 + euro 1.000.000) previsti per i 2 trimestri dell'anno 2023. È, quindi, ragionevole attendersi per gli investimenti realizzati in questa parentesi del 2024, una **non completa fruizione** della misura agevolata.

Infine, è con l'[articolo 5, D.L. 113/2024](#), nei commi da 1 a 3, che viene introdotta nella Tabella A, parte II-bis del D.P.R. 633/1972, il **nuovo numero 1-septies**) che prevede l'applicazione dell'**aliquota ridotta del 5%** anche all'erogazione di **corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, **nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva**. Detta aliquota ridotta del 5%, fino all'entrata in vigore dell'[articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021](#) (cioè fino al prossimo 1.1.2025), si potrà applicare, **sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle escluse** di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), tenendo conto anche di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#) (tale richiamo **vale ad estendere** la disciplina di esclusione prevista dal citato articolo 4 del decreto Iva anche alle **società di capitali sportive dilettantistiche**). Nel fare, poi, salva la disciplina delle **operazioni pregresse** (il legislatore espressamente prevede che sono **fatti salvi i**



comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10.8.2024), viene previsto che le prestazioni relative a corsi di attività sportiva invernale rese, appunto, prima di tale data (di entrata in vigore del D.L 113/2024 c.d. Decreto Omnibus) si intendono comprese **tra quelle esenti** ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, **tra quelle escluse**, di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), tenendo sempre conto anche di quanto previsto dall'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#).

Risposte AI sul Concordato preventivo biennale (circolare n. 18/E/2024)

di **Mauro Muraca**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Il **concordato preventivo biennale** è un istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024, con l'obiettivo di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi** e **favorire l'adempimento spontaneo** dei contribuenti di minori dimensioni. Questo strumento è applicabile **alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**. Il concordato preventivo biennale è **rivolto ai contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni che operano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale** del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il successivo D.Lgs. 108/2024 ha **apportato diverse modifiche all'istituto deflattivo in esame**, al fine di rendere il processo di concordato preventivo biennale più strutturato e a garantire una **maggiore trasparenza e affidabilità** nelle dichiarazioni dei contribuenti.

Con la **recente [circolare n. 18/E/2024](#)**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul concordato preventivo biennale, in prossimità del termine per l'adesione alla proposta fissato per il prossimo 31.10.2024

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sui chiarimenti in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte.**

Quali sono i chiarimenti della circolare n. 18/E/2024 in materia di concordato preventivo biennale?

La [circolare n. 18/E](#) del 17 settembre 2024 dell'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'istituto del concordato preventivo biennale (CPB). Ecco un quadro sinottico dei principali chiarimenti: ### Aspetti Generali - **Condizioni di Accesso**: Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari, purché non si verifichino le condizioni ostative previste. ### Condizioni Ostative 1. **Prima Tipologia**: - Presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno se, entro i termini di adesione, i debiti sono estinti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto risulti inferiore a 5.000 euro. - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. - Condanna per reati specifici previsti dal [D.Lgs. 74/2000](#) e altri articoli del [codice civile](#) e penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. 2. **Seconda Tipologia**: - Aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni. 3. **Terza Tipologia**: - Aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario. - Società o enti oggetto di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, o società o associazioni di cui all' [articolo 5 del Tuir](#), non essere state interessate da modifiche. Questi chiarimenti mirano a fornire istruzioni operative agli uffici per garantire l'uniformità di azione. [1] [2] [3]

Il contribuente forfetario che ha superato la soglia degli 85.000 euro nel periodo di imposta 2023 può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025??

No, il contribuente forfetario che ha superato la soglia degli 85.000 euro nel periodo di imposta 2023 non può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025. ### Motivi dell'Esclusione - **Regime Sperimentale**: Per i contribuenti forfetari, l'applicazione del CPB è prevista solo in via sperimentale e limitata a una sola annualità per il periodo d'imposta 2024. - **Cause di Esclusione**: Tra le cause di esclusione specifiche per i forfetari vi è l'aver superato la soglia di ricavi prevista per il regime forfetario. ### Condizioni di Accesso e Cause di Esclusione - **Condizioni di Accesso**: Possono accedere al CPB i contribuenti che applicano il regime forfetario, purché non si verifichino le condizioni ostative previste. - **Cause di Esclusione**: Tra le cause di esclusione vi sono: - Aver iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. - Avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, e non aver estinto tali debiti se l'importo complessivo è pari o superiore a 5.000 euro. - Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. - Condanna per specifici reati previsti dal [D.Lgs. 74/2000](#) e altri articoli del [codice civile](#) e penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. In sintesi, il superamento della soglia di ricavi prevista per il regime forfetario costituisce una causa di esclusione dall'accesso al CPB per il biennio 2024/2025. [1] [2] [3]

come opera la causa di esclusione al concordato preventivo biennale relativa all'assenza di debiti tributari?

La causa di esclusione al concordato preventivo biennale relativa all'assenza di debiti tributari opera in modo tale che i contribuenti con debiti tributari o contributivi non possono accedere alla procedura. Questi debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Inoltre, i contribuenti che non hanno estinto debiti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali, sono esclusi. Tuttavia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici non concorrono al predetto limite. [1] [2] [3]

cosa dice la circolare n. 18/E sulla causa di esclusione?

La circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'istituto del concordato preventivo biennale (CPB). In particolare, ha specificato le condizioni ostative per l'accesso al CPB, che includono: 1. ****Presenza di debiti tributari o contributivi****: I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa di esclusione viene meno se, entro i termini di adesione, i debiti vengono estinti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. 2. ****Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi****: La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento. 3. ****Condanna per reati specifici****: Condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall' articolo 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 cod. pen. (riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Queste condizioni sono state stabilite per precludere l'accesso al CPB in presenza di situazioni sintomatiche di scarsa affidabilità. [1] [2] [3]

Come avviene il rinnovo per il biennio successivo?

Il rinnovo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio successivo avviene secondo le seguenti modalità: ### Condizioni per il Rinnovo - ****Decorso del Biennio****: Una volta decorso il biennio oggetto di concordato, il contribuente può procedere al rinnovo. - ****Assenza di Cause di Esclusione****: Il rinnovo è possibile solo in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione. - ****Proposta dell'Agenzia delle Entrate****: Il rinnovo avviene previa proposta dell'Agenzia delle Entrate, formulata con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato. ### Procedura di Rinnovo - ****Modalità di Proposta****: L'Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta di rinnovo utilizzando strumenti informatici, come avviene per la proposta iniziale. - ****Adesione del Contribuente****: Il contribuente deve prestare adesione alla proposta di rinnovo entro i termini stabiliti. ### Determinazione del Reddito - ****Dati Dichiarati****: Il "reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto di concordato" deve essere determinato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. In sintesi, il rinnovo del CPB per un ulteriore biennio segue un processo simile a quello dell'adesione iniziale, con l'Agenzia delle Entrate che formula una nuova proposta e il contribuente che deve accettarla entro i termini previsti, a condizione che non sussistano cause di esclusione. [1] [2] [3]



L'adesione al concordato preventivo biennale ha effetti sull'Iva?

No, l'adesione al concordato preventivo biennale non ha effetti sull'IVA. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

L'adesione al concordato preventivo ha effetti sull'Irap?

Sì, l'adesione al concordato preventivo biennale ha effetti sull'IRAP. La proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle Entrate riguarda la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

È possibile compensare il reddito d'impresa concordato con le perdite fiscali d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI?

Sì, è possibile compensare il reddito d'impresa concordato con le perdite fiscali d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI. Tuttavia, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

come si applica l'imposta sostitutiva nel concordato preventivo biennale?

Nel contesto del Concordato Preventivo Biennale (CPB), l'imposta sostitutiva si applica seguendo alcune regole specifiche. Ecco i punti principali: 1. ****Compensazione delle Perdite****: - La compensazione delle perdite pregresse e di periodo può essere eseguita solo sulla parte di reddito concordato che residua dopo la decurtazione dell'ammontare assoggettato a imposta sostitutiva. - Il contribuente che opta per l'imposta sostitutiva calcolerà l'imposta facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, senza considerare le perdite pregresse o di periodo. 2. ****Codici Tributo****: - Saranno istituiti specifici codici tributo per il versamento delle somme relative all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, comprese le addizionali, a seguito dell'accesso al concordato. 3. ****Acconti****: - In caso di acconto determinato con il c.d. "metodo previsionale", nel calcolo dell'acconto si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi. Questi punti forniscono una panoramica su come l'imposta sostitutiva si integra con il CPB e le modalità di gestione delle perdite e degli acconti. [1] [2] [3]

Come si determinano gli acconti per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB)?

Per determinare gli acconti per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si seguono le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Ecco i dettagli: 1. ****Primo periodo d'imposta di adesione al concordato****: - ****Metodo storico****: Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 10% (o del 3% nel caso di nuove attività) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente. - ****Metodo previsionale****: Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. 2. ****Versamento della maggiorazione****: - La maggiorazione dovuta nel caso di applicazione del metodo storico è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto. Saranno istituiti specifici codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al CPB. [1] [2]

Concordato preventivo biennale (CPB): la compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche è sempre obbligatoria?

No, la compilazione del modello CPB e della sezione VI del quadro LM persone fisiche non è sempre obbligatoria. Secondo i chiarimenti forniti dall' [Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024](#), tali informazioni devono essere compilate solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB (concordato preventivo biennale). [1]

il contribuente che esercita 2 attività soggette ad ISA (una di lavoro autonomo e una di impresa) quante proposte di concordato preventivo biennale gli verranno formulate?

Nel caso in cui il contribuente eserciti due attività soggette entrambe ad ISA, una di impresa e una di lavoro autonomo, l'Agenzia delle Entrate formulerà due distinte proposte di concordato preventivo biennale (CPB) per le due diverse tipologie reddituali. Il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente a ciascuna delle proposte. [1] [2]

Quali sono le operazioni straordinarie che precludono l'accesso al concordato preventivo biennale?

Le operazioni straordinarie che precludono l'accesso al concordato preventivo biennale includono: - Operazioni di fusione - Operazioni di scissione - Operazioni di conferimento - Modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali. Queste operazioni, se effettuate nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, costituiscono cause di esclusione. [1] [2] [3]

anche la cessione d'azienda?

Sì, anche la cessione d'azienda è considerata un'operazione straordinaria che preclude l'accesso al concordato preventivo biennale. [1] [2] [3]

il termine del 31.10.2024 per accettare la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) è tassativo?

Sì, il termine del 31 ottobre 2024 per accettare la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) è tassativo per il primo anno di applicazione. Secondo il [D.Lgs. 108/2024](#), per il primo anno di applicazione, il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ordinariamente fissato al 31 ottobre. [1] [2]

se ho già presentato la dichiarazione dei redditi senza aderire al Concordato preventivo biennale (CPB), posso presentare l'integrativa e accedere all'istituto?

Sì, se hai già presentato la dichiarazione dei redditi senza aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB), puoi presentare una dichiarazione integrativa per accedere all'istituto. Tuttavia, è importante che la dichiarazione integrativa e l'adesione al CPB siano effettuate entro il termine previsto per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, che per il primo anno di applicazione è fissato al 31 ottobre 2024. [1] [2]

Concordato preventivo biennale (CPB): passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa?

Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa, o viceversa, durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), non determina la cessazione o la decadenza dal CPB. Pertanto, anche se si verifica tale cambiamento, il CPB continua ad avere efficacia. [1] [2]

se dopo l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) si dovesse verificare una causa di esclusione dagli ISA, cosa succede?

Se dopo l'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB) si verifica una causa di esclusione dagli ISA, il regime di CPB continua comunque ad avere efficacia. Questo è quanto chiarito nella [circolare n. 18/E](#) del 17 settembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate. [1]

Il contribuente forfetario che supera la soglia degli 85.000 euro nel periodo di imposta 2023 può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025?

No, il contribuente forfetario che supera la soglia degli 85.000 euro nel periodo di imposta 2023 non può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025. La normativa esclude espressamente i contribuenti che aderiscono al regime forfetario dall'applicazione della procedura di concordato preventivo biennale. [1] [2]